

CONDIZIONI CONTRATTUALI TRA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E IL CONSULENTE

ART. 1

OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Il consulente svolgerà le attività di supporto alla valutazione effettuata dal Nucleo tecnico di valutazione delle proposte progettuali a contenuto formativo presentate nell'ambito degli Avvisi relativi al Programma FSE+ 2021-2027 della Provincia autonoma di Trento, così come previsto dall'art. 22 del regolamento FSE+ e FESR, approvato con Decreto del Presidente n. 13-89/leg di data 30 giugno 2023, secondo le modalità e con i compensi stabiliti dalla determinazione del Dirigente dell'UMSe Europa di conferimento dell'incarico n. _____.

ART. 2

QUALIFICAZIONE DELL'ATTIVITÀ

Le parti espressamente e senza riserve riferiscono l'oggetto del presente contratto, e quindi l'attività di consulente, al campo del lavoro autonomo, escludendo espressamente ogni rapporto di subordinazione.

ART. 3

ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il consulente si impegna a svolgere personalmente l'incarico affidatogli, senza facoltà di delega a terzi, in piena autonomia, senza obblighi di orario né di esclusività e risponde al Dirigente dell'UMSe Europa del raggiungimento degli obiettivi fissati, operando con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico ed attenendosi alle modalità organizzative concordate dal Dirigente stesso. È fatto divieto al consulente di svolgere attività in concorrenza con quelle del committente. Il consulente si impegna a riservare il tempo necessario allo svolgimento dell'attività assegnata, che, al fine di garantire il rispetto dei tempi di consegna, dovrà svolgere con precedenza rispetto ad altre attività. Qualora necessario, il consulente potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal committente presso la sede dell'UMSe Europa. A tal proposito il consulente dovrà attenersi alle disposizioni impartite dal committente per l'applicazione delle norme relative alla sicurezza del luogo di lavoro e sarà responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati, con obbligo di risarcimento del danno a lui imputabile e con facoltà, nell'eventualità, per il committente di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al successivo art. 5, fino alla concorrenza dell'ammontare del danno subito e salvo ogni altro ulteriore risarcimento ed ogni altra azione. L'Amministrazione si riserva di effettuare in qualsiasi momento verifiche sull'esecuzione della prestazione dedotta in contratto.

ART. 4

DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

Il consulente, presa visione del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia", approvato con deliberazione della Giunta provinciale 18 luglio 2014, n. 1217 e s.m. e richiamato dal vigente Piano di prevenzione della corruzione della Provincia autonoma di Trento (2024 – 2026), si impegna ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal Codice stesso. Il consulente dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento sopra richiamato consultabile all'indirizzo:

https://trasparenza.provincia.tn.it/archiviofile/provinciaditrento/Prevenzione_della_Corruzione/Piano_di_prevenzione_della_corruzione_e_per_la_trasparenza/PIANO%20PREVENZIONE%20CORRUZIONE%20E%20TRASPARENZA%20PAT/PIAO-ALLEGATO%20%20FINALE-feb2024-Pubblicato.pdf e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'Amministrazione, accertata la violazione, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento e assegna un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni. L'Amministrazione, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016 e s.m., emanata in forza di quanto disposto dall'art. 17, comma 3, dell'allora Piano provinciale di prevenzione della corruzione, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il consulente si impegna a segnalare tempestivamente all'UMSE Europa della Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto.

ART. 5 OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Tutti i dati e le informazioni di cui il consulente entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico dovranno essere considerati riservati e lo stesso si impegna al rispetto delle disposizioni del Reg(UE) 679/2016, a mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le relative informazioni, anche ai sensi del Codice di comportamento.

Il consulente sarà appositamente autorizzato al trattamento dei dati personali necessari per lo svolgimento dell'incarico ai sensi del Reg(UE) 679/2016. Tale autorizzazione avrà la medesima scadenza del contratto, comprese le eventuali proroghe concesse.

È fatto divieto al consulente di divulgare o comunicare a terzi le notizie, le informazioni ed i dati personali conosciuti in relazione a fatti e circostanze apprese nella propria qualità di consulente per effetto dell'attività svolta per il Titolare (Provincia autonoma di Trento) e di effettuare ulteriori trattamenti dei dati personali per i quali non sia espressamente autorizzato.

ART. 6 COMPENSO PER LA CONSULENZA

Il corrispettivo dovuto, valutato congruo in relazione alla tipologia di prestazione, è pari a euro 24.924,00 (eventuale Iva inclusa), corrispondente a ore totali 320 ad euro 60,00/ora (+ eventuale Iva 22%), più eventuali rimborsi spese dovuti ad oneri di viaggio, vitto e alloggio nella misura massima prevista per i dirigenti provinciali e fino alla concorrenza dell'importo massimo pari a euro 1.500,00 (Iva Inclusa).

Il compenso sarà liquidato con cadenza indicativamente bimestrale, sulla base delle prestazioni effettivamente rese. Detto importo potrà subire delle riduzioni con riferimento ad eventuali minori o non corrette prestazioni rispetto alle quantità e caratteristiche indicate. Il pagamento avverrà entro il termine di 30 giorni dalla presentazione di idonea documentazione (nota o fattura) regolare dal punto di vista fiscale, di una relazione sulle attività svolte e previo accertamento della regolarità della prestazione. Il rimborso delle eventuali spese di viaggio, compreso l'eventuale trasporto a mezzo taxi, di vitto e di alloggio, riconosciute nei limiti previsti per i dirigenti provinciali, avverrà in concomitanza con la liquidazione del compenso, a fronte della presentazione dei relativi giustificativi di spesa.

Le parti espressamente riconoscono che l'importo così definito è comprensivo di tutto quanto spettante al consulente, il quale non potrà avere null'altro a che pretendere, né durante il corso del rapporto, né a seguito della sua estinzione.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari le parti ottemperano agli obblighi stabiliti nell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

ART. 7

DURATA DELLA PRESTAZIONE

L'incarico avrà inizio il **01 settembre 2024** e comunque a seguito dell'avvenuta conoscenza da parte dell'Amministrazione dell'accettazione della presente proposta e avrà durata fino **al 31 agosto 2025**, salvo eventuali modifiche come da punto 10.

ART. 8

CLAUSOLA PENALE

Il mancato rispetto dei tempi per la realizzazione delle singole attività di supporto alla valutazione, stabiliti dall'Amministrazione sulla base delle tempistiche dei diversi Avvisi, comporta il pagamento di una penale giornaliera di importo pari a 60,00 euro per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza prevista, fino al raggiungimento del 10% dell'ammontare del corrispettivo totale del contratto.

ART. 9

RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal presente contratto, dandone preavviso alla controparte almeno 30 giorni prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; nel caso di esercizio della facoltà di recesso da parte dell'incaricato, il compenso dovuto a quest'ultimo verrà rideterminato dall'Amministrazione in base all'attività effettivamente svolta dallo stesso fino alla data in cui il recesso ha avuto esecuzione.

Per quanto non disciplinato in questa sede le parti fanno riferimento agli artt. 2227 e 2237 del Codice civile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto per inadempimento della controparte, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile:

- qualora riscontri la violazione degli obblighi di qualsiasi tipo da parte del consulente,
- qualora riscontri il ritardo nella realizzazione delle attività nei tempi stabiliti dall'Amministrazione e lo stesso sia stato contestato al consulente con l'applicazione della relativa penale, per più di due volte,
- nonché qualora accerti la diffusione o vendita a terzi, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti all'oggetto del presente incarico e in ogni caso qualora riscontri il mancato rispetto degli obblighi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, e del regolamento europeo del 27/04/2016, n. 2016/679/UE, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'Amministrazione inoltre si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il consulente non ottemperi alle disposizioni contenute nell'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" delle Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Il contratto sarà risolto di diritto in caso di mancata sussistenza dei requisiti di legge (rilevabile in qualunque momento) in capo all'incaricando e in particolare a seguito della verifica della dichiarazione attestante l'assenza di situazioni di incompatibilità previste dall'art. 39 *novies* della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, senza che nulla sia dovuto all'incaricato per l'eventuale lavoro svolto e salvo risarcimento del danno in capo all'Amministrazione.

Viene fatta salva comunque la possibilità di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 27 della legge provinciale 23/1990 per quanto applicabili.

ART. 10

MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.

ART. 11

RISULTATI

Il consulente cede all'Amministrazione ogni e qualsiasi diritto sull'attività svolta e sui risultati ottenuti, senza avere nulla a pretendere, fatto salvo il riconoscimento del diritto morale d'autore o di inventore.

ART. 12

CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non espressamente pattuito le parti rinviano alla disciplina vigente in materia di contratti di consulenza, nonché agli artt. 2222 e segg. del codice civile, in quanto compatibili con le disposizioni del presente contratto.

ART. 13

FORO COMPETENTE

Competente a risolvere tutte le questioni inerenti ai rapporti regolati dal presente contratto è il foro di Trento.